



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Modello aggiornato a Gennaio 2024

Schema di AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per la selezione di operatori economici per l'affidamento diretto di servizi di
architettura e ingegneria di importo inferiore a 140.000 euro

STAZIONE APPALTANTE:



CITTÀ DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
SETTORE III – INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

Costituzione elenco di Operatori Economici per l'affidamento diretto ex art.50 comma 1, lettera b) D.Lgs.36/2023, del seguente servizio di architettura e ingegneria: Adeguamento della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), Verifiche e Collaudi relativi ai lavori di: "Ristrutturazione della strada Comunale n.28 fino all'incrocio Sr n.4 fino al Castello di Baida- dal Castello di Baida fino al confine con il Comune di Custonaci (strada per San Vito lo Capo) del territorio del Comune di Castellammare del Golfo e Custonaci (TP)

C.I.G.	Z	7	C	3	D	4	9	5	8	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CUP	B	2	9	J	1	9	0	0	0	2	4	0	0	0	6
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. OGGETTO DELL'AVVISO SERVIZI IN AFFIDAMENTO

Il presente avviso è finalizzato a costituire un elenco di OOEE, tra i quali selezionare quello a cui affidare, con procedura diretta, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36 (nel prosieguo "Codice"), il seguente servizio di architettura e ingegneria:

- **Adeguamento della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), Verifiche e Collaudi relativi ai lavori di: "Ristrutturazione della strada Comunale n.28 fino all'incrocio Sr n.4 fino al Castello di Baida- dal Castello di Baida fino al confine con il Comune di Custonaci (strada per San Vito lo Capo) del territorio del Comune di Castellammare del Golfo e Custonaci (TP)**

1.1) STAZIONE APPALTANTE

Denominazione: COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO Codice AUSA 0000158714

Indirizzo: Corso B. Mattarella, 24 CAP 91014 Località: C/Mare del Golfo Provincia: TP

1.2) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Con provvedimento n. 462/1205 del 20.09.2022 è stato nominato il RUP, Ing. **Ciro Giorgio Cedro**, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36

Mail :cirogiorgiocedro@comune.castellammare.tp.it

PEC: comune.castellammare.tp@pec.it tel. 0924592420.

1.3) DETERMINA A CONTRARRE:

Le procedure di affidamento di cui alla presente lettera di invito sono state avviate con la determina a contrarre n°576/1646 del 29.12.2023;

1.4) TEMPO DI ESECUZIONE:

Il tempo di esecuzione del servizio è di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

1.5) IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO

Al fine di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, è stata eseguita una stima sommaria dell'importo dei lavori, diviso per categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere. Tali importi sono stati assunti quale base per determinare i corrispettivi, in osservanza all'articolo 41 comma 15 del codice [attualmente: D.M. 17 giugno 2016, come adeguato nell'allegato I.13 art. 2 – Tabella A] (vedi calcolo corrispettivi allegato).

In particolare la seguente **Tabella A** costituisce riferimento per la determinazione dei requisiti speciali richiesti all'Operatore Economico invitato (o agli OOEE invitati), mentre la successiva **Tabella B** costituisce riferimento per distinguere l'importo da sottoporre a ribasso da quello non ribassabile, nel rispetto della Legge 49/2023 (equo compenso).

Tabella A					
CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	GRADO DI COMPLESSITÀ	CORRISPONDENZA L. 143/49 CLASSI E CATEGORIE	IMPORTO ¹
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	V.01	0.40	VI/a	500000.00
TOTALE IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO					€.

Tabella B		
1	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSI art. 4 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.	€. 16.423,67
2	IMPORTO FORFETTARIO SPESE Articolo 5 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii.	€. 4.105,92

1.6) REVISIONE PREZZI - Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

2. PROCEDURA AFFIDAMENTO

Con la determina a contrarre di cui al precedente paragrafo 1.3), la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del codice, ha adottato una procedura di affidamento diretto dei servizi architettura e ingegneria in oggetto *"...di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*.

Alla procedura possono essere invitati gli Operatori Economici di cui all'art.66 comma 1 del codice, inseriti nell'elenco dell'Albo Unico, costituito dalla Regione ai sensi dell'art. 12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. e/o nell'eventuale elenco degli OOEI costituito dalla stazione appaltante, in relazione alla propria professionalità ed affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum.

3.CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente paragrafo 1, gli Operatori Economici di cui all'articolo 66, comma 1 del codice, che siano iscritti all'Albo Unico di cui all'art.12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii. e che siano in possesso, alla data di ricezione della lettera di invito ed al momento dell'affidamento, dei requisiti di cui ai seguenti sub-paragrafi.

3.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

L'Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve essere dunque soggetto a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice. L'Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. *black list* di cui al decreto del Ministro delle

finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 deve inoltre essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

3.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti minimi di idoneità professionale, che devono essere posseduti dall'OE, sono i seguenti:

- (per professionisti) Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), istituito presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. art.24 del codice).

Nel caso di coinvolgimento di più figure professionali, nella documentazione amministrativa, l'Operatore Economico, deve comunque indicare il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal DPR 328/2001 (o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti), individuato quale responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

Le professionalità eventualmente richieste, in relazione al tipo di servizio in affidamento, potranno far parte di un informale raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione del servizio, dovrà essere trasformato dall'OE in un formale raggruppamento ex art.66 comma 1 lettera f) del codice.

3.3.2) Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art. 100, comma.1, lettera C) del D.Lgs. 36/2023 ed all'art. 10 ter della LR 12/2011, come introdotto dalla L.R. 12/2023:

avvenuta esecuzione, nei dieci anni precedenti l'indizione della procedura di affidamento, di servizi di architettura e ingegneria, svolti anche in favore dei privati, relativi a lavori analoghi, di importo complessivo pari a quello stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione in affidamento, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere", in riferimento all'elencazione di cui al DM 17/06/2016.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [cfr. art.8 del DM 17/06/2023].

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale viene fornita dall'Operatore Economico, attraverso idonea documentazione, come ad esempio:

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- dichiarazione dell'OE concorrente, contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) il

relativo importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto;

- copia di contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse e di attestazione rilasciata dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

3.4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI/CONSORZI STABILI/GEIGE

Ferma restando la facoltà della stazione appaltante di invitare un soggetto rientrante tra gli OOE di cui all'art.66 comma 1 del codice, l'Operatore Economico invitato può scegliere di partecipare con un costituendo raggruppamento temporaneo (da formalizzare dopo l'eventuale aggiudicazione del servizio) o con un consorzio ordinario, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti Temporanei verticali e misti in quanto i Servizi in affidamento prevedono la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

I Raggruppamenti temporanei, come stabilito con l'art.39 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, *“devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”*.

L'Operatore Economico che si presenta in forma associata dovrà possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito descritti.

Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari, il consorziato che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

In particolare [nei casi in cui la procedura non venga esperita con unico operatore economico]:

- È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.
- È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino alla procedura in qualità di socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di una società di professionisti o di una società d'ingegneria.

La violazione di tali divieti comporta l'ESCLUSIONE dalla procedura di affidamento di tutti i Concorrenti coinvolti.

Se l'Operatore Economico partecipa come Consorzio stabile, di cui agli articoli 66, comma 1, lettera g) del codice, dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di affidamento. In caso di violazione, sono ESCLUSI dalla procedura sia il Consorzio che il Consorziato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, ai Consorzi stabili possono aderire soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Nel caso di Consorzio stabile, i Consorziati designati dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il Consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio stabile, quest'ultimo dovrà indicare il Consorziato esecutore.

I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice) devono essere posseduti da:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE con esclusione del giovane professionista che non dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

I requisiti di cui all'allegato II.12, parte V dovranno essere posseduti:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE] da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- [Nel caso di Consorzio stabile] da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dovrà essere posseduto:

- [Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE] da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE;
- [Nel caso di Consorzio ordinario] dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- [Nel caso di Consorzio stabile] dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

3.5) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del codice, l'Operatore Economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

L'Operatore Economico, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso.

In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del Operatore Economico partecipante a fornire, in caso di aggiudicazione, i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Non è consentito che alla stessa procedura di affidamento partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva.

L'avvalimento non è applicabile nel caso di contratti pubblici concernenti i Beni Culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 132, comma 2 del codice.

3.6) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo avviene, ai sensi dell'articolo 24 del codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC (Delibera 464/2022). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, devono obbligatoriamente acquisire la "PASSOE", di cui all'articolo 2, comma 3.2 della delibera ANAC n. 111/2012 e ss.mm.ii., da allegare alla documentazione amministrativa della "Busta A" di cui al paragrafo 3 della lettera di invito. Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati, sono presenti sul sito:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

4.SUBAPPALTI, GARANZIE

4.1) PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è integralmente pubblicata sul sito web ufficiale della stazione appaltante

Nell'istanza dovrà essere indicato nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo ed i dati del recapito a cui inviare la convocazione (indirizzo, mail, PEC).

I termini sopra riportati/richiamati **sono tassativi**.

4.2) SUBAPPALTI

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Gli eventuali subappalti devono in ogni caso essere eseguiti rispettando le regole di cui all'art.119 del codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto nei casi di cui all'art.119 comma 11 del codice.

4.3) CAUZIONI E GARANZIE

Per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del codice, non sarà necessario che l'Operatore Economico alleggi all'offerta la documentazione relativa alle garanzie provvisorie di cui all'art.106 del codice, in relazione a quanto sancito dall'art. 53 comma 1 dello stesso codice, che così recita: *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente"*. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le sopra richiamate garanzie provvisorie non sono dovute, a prescindere dall'importo e dalla tipologia di affidamento, per gli affidamenti di servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e supporto al RUP (cfr. art. 106 comma 11 del codice).

Tuttavia, all'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è ridotto nelle percentuali previste dal comma 8 dell'articolo 106 del codice alle condizioni ivi previste. Per quant'altro non riportato, si applica il sopra richiamato art. 117 del codice, che si intende qui integralmente riportato per la parte applicabile alla tipologia dell'affidamento.

5) CAUSE DI ESCLUSIONE

E' escluso, senza che si proceda all'esame della documentazione prodotta, l'Operatore Economico:

- la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, indipendentemente dall'entità del ritardo e dalla data di invio, restando a rischio del mittente il recapito alla Stazione Appaltante;
- che non abbia recato l'indicazione dell'oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la denominazione dello stesso Operatore Economico;

E' escluso, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, fatta salva l'applicazione dell'articolo 101 del codice l'operatore economico che:

- non ha presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- ha presentato in una o più d'una delle dichiarazioni richieste con indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- non ha dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione;
- non ha espressamente accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità vigente (cfr.art. 1, comma 17 della L. 6/11/2012, n. 190).
- non sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **[se già formalmente costituito]:** non ha prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **[se non ancora costituito]:** non ha prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- ha omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non ha indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

E' escluso inoltre l'operatore economico:

- per il quale una delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del codice, ancorché dichiarata inesistente dall'OE, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;
 - per il quale è accertato il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che abbia affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che presenti un'offerta:
 - nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attività specificate nella documentazione redatta dalla stazione appaltante a supporto dell'appalto;
 - sottoposta a condizioni;
 - espressa in modo indeterminato;
 - che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni dell'appalto.
- che partecipi alla stessa procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipi alla procedura anche in forma individuale, qualora abbia già partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o, ancora, che partecipi in più di una società di professionisti o di una società d'ingegneria della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.).
- l'Operatore Economico, ricadente nella fattispecie di cui al precedente paragrafo 3.1.1, che non abbia rispettato gli adempimenti di cui allo stesso paragrafo;

- L'Operatore Economico che occupa oltre cinquanta dipendenti, che non consegna, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- L'Operatore Economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta ha omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 2021.

5.1) ACCERTAMENTO CAUSE DI ESCLUSIONE

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

5.1.1 L'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

- a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appreso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b) del Codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire (art.66 comma 1 lettera f) , tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del Codice*):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

5.1.2 L'Operatore Economico deve espressamente dichiarare:

- a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui articoli 94 e 95 del codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dall'avviso e dalle leggi vigenti come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- b. La non sussistenza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice, ovvero che il candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
- c. L'assenza di partecipazione plurima, ovvero che non partecipa alla stessa procedura:
 - in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
 - in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263.
- L'Operatore Economico, nei casi sopra indicati, dovrà inoltre espressamente dichiarare:
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del Decreto Legge n. 77/2022.

5.2) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, entro i limiti stabiliti dallo stesso articolo, a cui si rimanda. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il Servizio sarà affidato con procedura diretta, *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”*.

Come già stabilito nel precedente paragrafo 2, gli Operatori Economici saranno selezionati, in seno all’elenco costituito a seguito del presente avviso.

Il criterio di aggiudicazione da adottare è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del codice.

Tuttavia, alla luce di quanto sancito dall’art. 2 comma 3 e dall’art. 3 comma 1 della legge 49/2023, il ribasso non dovrà essere applicato ai compensi spettanti all’Operatore Economico, calcolati ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii., ma dovrà essere limitato solo alla quota afferente il rimborso spese forfettario di cui all’art.5 dello stesso Decreto, fatto salvo il ricorso della Stazione Appaltante alle procedure di cui all’art. 110 del codice, nel caso di offerte anormalmente basse

7) PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo Schema di contratto, allegato alla lettera di invito che sarà inviata dalla stazione appaltante all’operatore economico selezionato. I servizi in affidamento, sinteticamente descritti nel precedente paragrafo 1, sono definiti nel dettaglio, unitamente alla determinazione dei corrispettivi posti a base della procedura, nel progetto del servizio redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art.41 comma 12 del codice, così come gli obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere sono chiaramente individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art.41 comma 2 del codice.

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La documentazione contenente la manifestazione d’interesse deve pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro le ore 12,00 del giorno 23.02.2024, al seguente indirizzo: comune.castellammare.tp@pec.it

Il messaggio di posta elettronica certificata, di trasmissione della documentazione necessaria all’iscrizione nell’elenco degli operatori economici interessati all’affidamento dei servizi di cui al paragrafo 1, deve recare le informazioni relative all’operatore economico candidato (*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni*) e le indicazioni relative all’oggetto della manifestazione d’interesse.

Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sullo stesso messaggio le informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti.

9) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO

Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 27, 84, 85 del D.Lgs. 36/2023, sarà pubblicato sul profilo del soggetto banditore: <https://www.comune.castellammare.tp.it/portale/amministrazione-trasparente/>

10) ULTERIORI INFORMAZIONI

La lettera di invito, che sarà inviata all’Operatore Economico selezionato (o agli OOOE selezionati), conterrà le informazioni ed i dati complementari a quelli di cui al presente avviso, che ne costituirà parte integrante. In particolare, i dati complementari al presente avviso riguarderanno i seguenti elementi: informazioni per l’uso della piattaforma e-procurement **MEPA**, (acquistiinretepa) modalità di presentazione dell’offerta,

contenuti della busta A- documentazione amministrativa, contenuti della busta B- offerta economica, informazioni sulla verifica della documentazione e sull'aggiudicazione dell'appalto ed altri dati utili per partecipare alla procedura di affidamento di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile Unico del Progetto, i cui contatti sono riportati nel precedente paragrafo 1.2.

11) TUTELA GIURISDIZIONALE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento sono deferite alla competenza del TAR di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce la presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento.

IL RUP


